


R.G.7290/2017



**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di omologa  
PIANO DEL CONSUMATORE**

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata in data 2.2.2017 e successivamente integrata, da Salvatore SPALLINA nato a Palermo in data 8.3.1952, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira La Rosa e Giampiero Tomasello, giusta procura in calce al ricorso;

premesso che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art.1 del R.D. 16.3.1942 n.267 e succ. mod.;

viste la relazione e la successiva integrazione depositate dall'avv. Alberto Turrisi, nominato dal Giudice designato, in assenza di Organismo di composizione della crisi;

considerato che la proposta riguarda una esposizione debitoria per **€ 62.902,33 nei confronti dei seguenti creditori**

Intesa San Paolo	€ 2.582,00
Riscossione Sicilia	€ 3.827,00
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	5.054,75
Annette SPV srl	16.942,00
Accedo	21.259,00
Banca Ifis	4.301,00
Marte SPV srl	7.780,00
Marte SVP	1.155,88



e prevede il soddisfacimento dei crediti per un importo complessivo di € 16.241,73 con le seguenti modalità e percentuali:

pagamento nella misura del 50% del credito per imposte, vantato da Riscossione Sicilia spa;

pagamento nella misura del 25% di crediti vantati da Intesa San paolo, Annette SVP srl, Accedo, Banca Ifis, Marte SVP srl ( prestito);

pagamento del 10% del credito Riscossione Sicilia ( per costi aggiuntivi alle imposte), e Marte SVP srl per carta di credito;

ritenuto che l'estinzione del debito è programmato nel termine di 5 anni, attraverso n. 60 rate mensili, tutte dell'importo di € 270,70;

ritenuto che le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte possono imputarsi a sopravvenute problematiche di salute ( di natura [REDACTED]) che hanno imposto al ricorrente di dovere abbandonare piccoli lavori artigianali che, tenuto conto della loro continuità, gli consentivano di acquisire un maggiore e certo introito mensile; a fronte di tale riduzione del reddito, sono aumentate le spese di natura medica per sé, ed altresì quelli in favore dei figli che, pur coniugati, risultano disoccupati, , unite a quelle di sostentamento per il nucleo familiare composto da moglie e figlio a carico; nel tempo, inoltre, si sono aggiunte ulteriori spese mediche per la moglie, affetta da [REDACTED];

considerato quindi che l'insieme di tali e non differibili esigenze, unite alla sopra menzionata riduzione di reddito, ha reso impossibile al ricorrente di onorare gli impegni finanziari contratti;

ritenuto, al riguardo, che il ricorrente dispone di un unico introito, costituito da una pensione di € 1.175,00 mensili;

ritenuto, quindi, che la condotta di SPALLINA Salvatore non può essere negativamente apprezzata quanto alle modalità di ricorso al credito, atteso che l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori nella loro quasi totalità ( società di erogazione di prestiti finanziari ed al consumo), è stata determinata dalla esigenza di provvedere a spese non voluttuarie, con il ricorso ad erogazioni di credito nei suoi confronti da parte di società ben consapevoli della progressiva esposizione debitoria del ricorrente, le quali nondimeno hanno erogato ulteriore liquidità al debitore;

considerato che il professionista incaricato ha espresso un giudizio positivo sulla fattibilità e sostenibilità del piano, in considerazione della compatibilità dei pagamenti rateali con i bisogni della famiglia;

dato atto sono stati depositati tutti i documenti elencati dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute; di tutti i beni in proprietà; degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dalla attestazione sulla fattibilità del piano;

dato atto che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna valida contestazione da parte dei creditori;



considerato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;  
ritenuto, conclusivamente, che il piano del consumatore proposto da Salvatore SPALLINA va  
omologato, e che l' OCC avv. Alberto TURRISI dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte  
nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso;

**P.Q.M.**

omologa il piano del consumatore predisposto da Salvatore SPALLINA, nato a Palermo in data  
8.3.1952

**dispone**

che Salvatore SPALLINA effettui i pagamenti, nella misura indicata, entro il giorno 2 di ogni mese a  
far data dal mese di gennaio 2019, mediante bonifici bancari in favore dei creditori ammessi,  
provvedendo a trasmettere copia dei bonifici al Professionista entro il successivo giorno 10;  
che la violazione dei suindicati termini venga comunicata al Giudice ove si verifichi per due volte,  
anche non consecutive;

l'inefficacia, rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della  
proposta del piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del  
piano medesimo;

**dispone**

che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b)  
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che dovranno essere rimborsate da  
Salvatore SPALLINA ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del  
piano al Giudice delegato, al fine di procedere alla revoca dei provvedimenti inibitori;

**ordina**

la pubblicità del presente piano, a cura del Professionista, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la  
comunicazione alla Banca d'Italia ed a Riscossione Sicilia S.p.A.;

**attribuisce**

al Professionista, avv. Alberto TURRISI, gli obblighi e i poteri di cui all'art.13 L.3/2012;

**inibisce**

a Salvatore SPALLINA la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di  
credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non  
accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

**sospende**

le procedure esecutive promosse in danno di Salvatore SPALLINA per l'intera durata del piano.

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Palermo, 20.11.2018

Il giudice

*Giuseppe Sidoti*

